

Assicurazione Infortuni

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni

DARAG Italia

“Polizza cumulativa infortuni”

Edizione 01/2019

Ramo 75

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto.

DARAG Italia S.p.A., iscritta alla Sezione 1 dell’Albo delle Imprese IVASS al n. 1.00061. Via Giovanni Lorenzini 4, 20139, Milano; tel. 02 56605101; www.darag.it; e-mail: info.contrattidanni@darag.it, PEC: darag@legalmail.it.

Per informazioni patrimoniali sulla società consulta la relazione sulla solvibilità disponibile sul sito: <https://www.darag.it/>

Al contratto si applica la legge italiana



Che cosa è assicurato?

Infortuni	<p>L’assicurazione vale per gli infortuni che comportino morte, invalidità permanente e inabilità temporanea che l’Assicurato subisca nello svolgimento della propria attività professionale e/o extra professionale dichiarata in proposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi ✓ Conseguenti a tumulti popolari, atti di terrorismo, vandalismo, attentati, a condizione che le persone assicurate non vi abbiano preso parte attiva ✓ Subiti per aggressioni, scippi, rapine, sequestro anche tentato ✓ Sofferti in stato di malore od incoscienza ✓ Dovuti ad asfissia o soffocamento non di origine morbosa ✓ Avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze ✓ Annegamento, assideramento, congelamento, folgorazione, colpi di sole o di calore od altre influenze termiche e/o atmosferiche <p>Sono altresì inclusi nella garanzia e coperti dall’assicurazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Infortuni subiti nella prestazione del servizio militare ✓ Infortuni subiti durante i viaggi in aereo turistici o di trasferimento, in qualità di passeggero su velivoli od elicotteri ✓ Rimborso spese mediche ✓ Diaria da ricovero <p>E’ inoltre possibile integrare le sopracitate garanzie attraverso l’inclusione delle seguenti condizioni particolari, valide solo se espressamente richiamate in Polizza:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Limitazione dell’assicurazione agli infortuni extra-professionali ✓ Limitazione dell’assicurazione agli infortuni professionali ✓ Mancinismo ✓ Responsabilità civile del Contraente
------------------	--

	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Estensione dell'assicurazione alle ernie traumatiche da sforzo ✓ Morte presunta
--	--



Che cosa non è assicurato?

Infortuni	<p>Sono esclusi dalla copertura gli infortuni causati:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✗ Dall'uso, anche come passeggero, di veicoli o natanti a motore in competizioni non di regolarità pura e nelle relative prove ✗ Dalla guida: <ul style="list-style-type: none"> ○ di veicoli per i quali è prescritta, alla data di stipulazione della polizza, una patente di categoria superiore alla B ○ di macchine agricole e operatrici, salvo quelle condotte a mano ○ di natanti a motore per uso non privato ✗ Dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore se l'Assicurato è privo della prescritta abilitazione ✗ Dall'uso, anche come passeggero, di aeromobili ✗ Dalla pratica di pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, scalata di roccia o ghiaccio, speleologia, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, bob, rugby, football americano, immersione con autorespiratore, paracadutismo, parapendio o sports aerei in genere ✗ Dalla partecipazione a competizioni sportive in genere e relative prove, salvo che si tratti di gare podistiche, gare di bocce, golf, pesca non subacquea, scherma, tennis, nonché di gare o partite aziendali, interaziendali od aventi carattere ricreativo ✗ Da ubriachezza, da abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti o allucinogeni ✗ Da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio ✗ Da delitti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato ✗ Da guerra dichiarata e non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, sabotaggio, insurrezioni e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti a ordigni di guerra, movimenti tellurici, inondazioni o eruzioni vulcaniche ✗ Da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche ✗ Da sostanze radioattive, biologiche e chimiche quando non utilizzate per fini pacifici ✗ Gli infarti, in ogni caso, e le ernie (ad eccezione delle ernie traumatiche da sforzo) ✗ Da sostanze radioattive, biologiche e chimiche quando non utilizzate per fini pacifici <p>L'assicurazione non copre inoltre gli infortuni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✗ Subiti durante l'arruolamento per mobilitazione o per motivi di carattere eccezionale ✗ Subiti durante la partecipazione a operazioni e interventi militari fuori dai confini della Repubblica Italiana ✗ Che colpiscono l'Assicurato nel territorio della Repubblica Italiana, dello Stato Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino <p>Sono escluse dalla copertura assicurativa soggetti affetti da:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✗ Alcolismo ✗ Tossicodipendenza ✗ Malattie mentali ✗ Disturbi psichici ✗ Comportamenti nevrotici ✗ Sindromi organico cerebrali ✗ Schizofrenie
------------------	---

	<ul style="list-style-type: none"> ✘ Forme maniaco depressive ✘ Stati paranoidi ✘ A.I.D.S. <p>L'assicurazione non copre infortuni per la Responsabilità Civile quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✘ La garanzia per responsabilità civile derivante da impegni particolari assunti risulta essere oltre la responsabilità civile legale ✘ L'Assicurato sia lo stesso Contraente o, nel caso di società, un suo amministratore o un suo socio a responsabilità illimitata ✘ L'Assicurato sia un prossimo congiunto (coniuge, ascendente, discendente, fratello, sorella) delle persone indicate al punto precedente
--	--



Ci sono limitazioni alla copertura?

<p>Periodi di carenza, limitazioni, esclusioni e rivalse del Settore Infortuni</p>	<p>Per le garanzie non riportate nel presente elenco, la copertura si intende operante senza limitazione alcuna, per la somma prevista sul Frontespizio di Polizza.</p> <p>Di seguito sono riportate i limiti di indennizzo per sinistro e anno assicurativo, per le garanzie prestate:</p> <ul style="list-style-type: none"> ! Rischio volo – la copertura è valida solo in caso di Polizza stipulata con durata superiore a 365 giorni ! Ernie traumatiche o da sforzo – periodo di carenza di 180 giorni, un massimale pari al 10% della somma assicurata per il caso di invalidità permanente totale. La prestazione di diaria da ricovero verrà prestata per una durata non superiore ai 30 giorni ! Rimborso spese mediche – massimale pari al 3% della somma assicurata entro un limite del 20% per terapie fisiche e medicinali ! Diaria da ricovero o gessatura – per un periodo non superiore a 100 giorni per evento e per periodo di assicurazione ! Sinistri catastrofici – massimale di 800.000€ per infortunio che colpisca contemporaneamente più persone assicurate ! Morte – L'indennizzo non è cumulabile con quello per invalidità permanente ! Attività diversa da quella dichiarata: <ul style="list-style-type: none"> ○ l'indennizzo sarà corrisposto integralmente se la diversa attività non aggrava il rischio ○ l'indennizzo sarà corrisposto in misura ridotta se la diversa attività aggrava il rischio, secondo le tabelle riportate nelle Condizioni di Assicurazione <p>L'indennizzo in caso di invalidità permanente è erogato con:</p> <ul style="list-style-type: none"> ! Una franchigia pari al 3%, sulla somma assicurata fino a 110.000€ ! Una franchigia pari al 5%, sulla somma assicurata tra i 110.000€ e i 220.000€ ! Una franchigia pari al 10% sulla somma assicurata eccedente i 220.000€ ! Qualora l'invalidità permanente sia di grado pari o superiore al 20% della totale non si applicano le modalità suddette <p>Di seguito sono riportate i limiti di indennizzo per assicurazioni extra-professionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> ! In caso di cessazione o sospensione dell'attività di lavoro dichiarata, la garanzia rimarrà operante sino al 60° giorno per le stesse somme indicate in polizza ! Massimale sulla garanzia prestata per somme pari al 75% di quelle indicate in polizza
---	--



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'Impresa?

Dichiarazioni inesatte o reticenti	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP
---	--



Quando e come devo pagare?

Premio	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP
Rimborso	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP
Sospensione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP
Risoluzione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto Polizza Cumulativa Infortuni è rivolto a persone fisiche o giuridiche, che intendono assicurarsi contro infortuni subiti nel corso dell'attività professionale e/o extra professionale e con esigenze di protezione della persona e del patrimonio anche in forma cumulativa



Quali costi devo sostenere?

- **Costi di intermediazione:** l'Intermediario percepisce una commissione media pari al 25%, calcolata sul premio annuo di polizza comprensivo di imposte

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?

Denuncia di sinistro per il Settore Infortuni	In caso di sinistro, l'Assicurato o i suoi aventi diritto devono darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 3 giorni da quando ne hanno avuto la possibilità, ai sensi dell'Art. 1913 del Codice Civile. La denuncia del sinistro deve essere corredata da certificato medico e deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'evento, nonché una dettagliata descrizione delle sue modalità di accadimento. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici. Per la diaria senza ricovero, qualora assicurata, i certificati devono essere rinnovati alle rispettive scadenze
Denuncia sinistro per Responsabilità Civile	Il Contraente deve informare prontamente la Società delle pretese per responsabilità civile avanzate da un Assicurato o dai suoi aventi diritto in relazione a un infortunio contemplato dall'assicurazione, e trasmettere, al più tardi entro tre giorni dal ricevimento, tutti gli atti e documenti, domande e richieste, giudiziali e stragiudiziali, relativi all'infortunio stesso, come pure fornire tutti i chiarimenti utili a facilitare ogni ricerca.
Prescrizione	Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno, dalle singole scadenze, mentre gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono entro due anni, dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'Art. 2952 del Codice Civile e successive modifiche

COME PRESENTARE RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società, Ufficio Reclami DARAG Italia S.p.A. - Via Giovanni Lorenzini 4, 20139, Milano - fax n. +39 02 5660 5113 - indirizzo e-mail: reclami@darag.it . Il termine di legge entro cui la Società dovrà fornire risposta è di 45 giorni.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it Le imprese con sede legale in altro Stato membro riportano le informazioni di cui sopra indicando l'Autorità di vigilanza del Paese d'origine competente e le modalità di presentazione dei reclami alla stessa.

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98). Tale procedura è obbligatoria per le controversie in materia di contratto di assicurazione e rappresenta una condizione di procedibilità dell'eventuale azione giudiziaria.
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<ul style="list-style-type: none">▪ Arbitrato e Perizia Contrattuale: tali procedure sono facoltative, per controversie relative alla determinazione del valore del danno o alle conseguenze di natura medica di un sinistro, che verranno devolute ai consulenti tecnici nominati da ciascuna delle Parti.▪ Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.